



SCUOLA E LAVORO

MENSILE DEL SINDACATO SOCIALE SCUOLA ADERENTE ALLA F.I.S.

Roma - (Anno XIV) - Nuova serie - Anno VI

N. 2 - 3 — Febbraio - Marzo 1990

Spedizione in abbonamento postale - gr. III - 70%

ASSOCIAZIONE Kirner OVVERO UNA CASA PER POCHI

CON L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE SUL « NOTIZIARIO KIRNER » DEL REGOLAMENTO ELETTORALE SI E' AVVIATA LA PROCEDURA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (LA COMPONENTE ELETTIVA). — PURTROPPO LE NORME APPROVATE DELINEANO UN SOSTANZIALE REGIME DI MONOPOLIO. UN'OCCASIONE POLITICA PERDUTA.

Leggendo il regolamento elettorale approvato dal Consiglio di Amministrazione del « Kirner » e pubblicato sull'ultimo numero del Notiziario, pervenuto in questi giorni per le elezioni nel Consiglio stesso e nel Collegio dei Revisori dei Conti indette per il 15 novembre 1990, il pensiero ci è tornato a quando Organizzazioni sindacali e organi di stampa conducevano accerrime battaglie contro il vecchio « Kirner », ente con iscrizione obbligatoria per i docenti della scuola secondaria statale, e la prima reazione non poteva che essere un pio moto di gratitudine verso la Provvidenza che ci ha liberati, se lo vogliamo, dall'obbligo di mantenere con i nostri soldi la mostruosa macchina di potere spartitorio in cui si è trasformata l'Associazione Volontaria « Kirner » con quest'ultimo colpo di mano. Tutti sanno quanto il nostro Sindacato si è battuto perché lo spirito solidaristico e di pubblico servizio che informava il vecchio « Kirner » potesse sopravvivere alla liquidazione volutane come « Ente inutile » - anche se forse il solo con gestione in attivo; ma, di fronte allo scempio di qualsiasi regola di diritto e di ogni senso di prudenza e di democrazia che trasuda dalle ultime decisioni del Consiglio di Amministrazione, pensiamo con rammarico ai dieci miliardi di denaro pubblico assegnati alla nuova amministrazione del « Kirner » volontario (piccola parte di quanto risultava all'attivo dell'Ente disciolto).

Definita l'inclusione nel Consiglio di Amministrazione come membri di diritto di tutte le più potenti Organizzazioni sindacali (CGIL - CISL - UIL) che nove anni fa avevano voluto lo scioglimento dell'Ente « Kirner » — ed escluse, a colpi di maggioranza, alcune che il « Kirner » l'avevano di-

feso —, il Consiglio di Amministrazione si costituisce come una duratura oligarchia, avendo provveduto a consolidarsi con le cooptazioni (riempiendo perfino transitoriamente il contingente di posti destinato ai futuri eletti, con chiamate delle stesse Organizzazioni titolari dei posti di diritto) e prevedendo per il futuro un sistema di autopertuazione. Altro non

è, infatti, il Regolamento elettorale che ci accingiamo ad esaminare nei suoi punti qualificanti.

L'articolo più significativo a questo proposito è il n. 6, ove si prescrivono le modalità di presentazione delle liste: le Organizzazioni sindacali e profes-

LUCIA MARRONE

(Continua in quarta pagina)

GRAVE LUTTO PER IL SINDACATO

E' morto ANGELO GAMBOLI

E' sempre molto difficile ricordare in poche righe un amico, un uomo che ha dedicato l'intera esistenza alla lotta politica e all'affermazione di quelle idee e di quei valori che, come disse il poeta, « mossero il mondo ».

Anche per questo aveva scelto una professione e l'insegnamento di una materia (filosofia e storia) che più di ogni altra gli consentivano attraverso un colloquio costante e profondo con i ragazzi di adoperarsi perché i valori dell'umanesimo della cultura fossero sempre presenti nelle nuove generazioni. Venti anni di lotta politico-sindacale sono difficili da ricordare in un solo momento, ma l'episodio che più di ogni altro ci sembra possa meglio esprimere e sintetizzare questa lunga militanza politica fu quello che si verificò nel giugno del 1987 quando la FIS rifiutò a Palazzo Vidoni di apporre la firma al contratto scuola. In quell'occasione molti colleghi si astennero dal fare gli scrutini e fu allora che Angelo, rifiutandosi di consegnare al Preside il registro personale con le valutazioni dei propri ragazzi, meritò l'onore della cronaca. In quell'occasione emerse come non ma il carattere e la volontà di Angelo che, benché convinto della formale legittimità della richiesta del Preside, non poteva accettare sul piano pratico di qualunque tipo fossero state le conseguenze che ai ragazzi fosse sottratto proprio alla conclusione delle loro fatiche il loro giudice naturale. Era anche questo un modo di dare testimonianza del proprio sentire e del proprio vivere.

Riteniamo di completare questo nostro ricordo con un pensiero dei suoi ragazzi.

« L'ultima volta che lo abbiamo visto, era come sempre, scherzoso, sorridente, era venuto per salutarci, e il suo non voleva essere un addio ma solo un distacco temporaneo, tanto che ci è stato difficile convincerci del suo male e della sua scomparsa. Da quel giorno si è creato un vuoto, perché il suo modo di insegnare non si limitava ai temi strettamente scolastici, ma era arricchito dalle sue esperienze, dalle sue passioni, dalle sue convinzioni. Instaurava con noi un rapporto particolare fatto di intese e di scontri, di toni scherzosi e violenti, di modi cattedratici e familiari; e questo suo modo di essere non sempre e non da tutti veniva compreso. Di lui ci resta molto, soprattutto quei valori e quegli insegnamenti che voleva trasmetterci, come l'attaccamento alla vita, accompagnato da una profonda fede, il legame alla propria terra, affiancato dalla grande passione dei viaggi e dal desiderio di conoscere altre realtà; ed infine l'amore per la cultura testimoniato in ogni atto della sua vita ».

Gli Alunni del Liceo Classico Statale «G. Pascoli» di Viggiano (PZ)

I nuovi ordinamenti della scuola elementare tra scuola legale e "scuola reale,"

La lettura del testo riguardante i « Nuovi ordinamenti della scuola elementare », approvato dal Senato il 21 febbraio u.s., suscita qualche perplessità in relazione alla loro applicazione.

L'art. 4 comma 3 così recita: « Gli insegnanti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità ». Avremmo preferito che l'articolo finisse qui, invece continua affermando « ... o di plessi diversi dal Circolo... ». Il far venire meno il principio della titolarità nel plesso creerà molte difficoltà con conseguente contenzioso.

L'art. 5 comma 3 afferma: « Il Direttore Didattico... dispone l'assegnazione degli insegnanti a ciascuno dei moduli organizzativi e l'assegnazione degli ambiti disciplinari, avendo cura di garantire la continuità didattica nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo ». Riemerge la differenza tra le affermazioni della « scuola legale » e la prassi della « scuola reale ». Al di là delle enunciazioni di principio, oggi il Direttore Didattico non dispone di alcun reale mezzo di conoscenza delle capacità di un docente, in quanto le visite alle classi vengono ritenute superate dalla normativa vigente. Gli ordinamenti affidano al Direttore il compito di coordinare l'attività dei moduli attraverso periodiche riunioni tra i docenti. Ma le capacità didattiche emergono nel contesto della vera opera educativa che si svolge a contatto con gli alunni e non può essere identificata con la maggiore o minore dialettica sfoggiata nelle varie sedute collegiali. Rimane quindi il problema di chi assegna e come si assegnano gli ambiti disciplinari.

E' prevista una giusta rotazione dei docenti e infatti non sarebbe accettabile nella scuola elementare una caratterizzazione professionale di ciascun docente a seconda delle materie prescelte: chi cura l'area linguistica è giusto che in futuro si occupi dell'area matematica e viceversa. Ma avverrà proprio così o ci adatterà su una innaturale specializzazione del docente di scuola elementare?

L'art. 5 comma 5 aggiunge: « Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impo-

stazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo consentirà una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi ».

A chi spetta l'individuazione del docente « prevalente »?

Non c'è per caso il rischio della creazione di una supercategoria di « prevalenti »?

Sarà sufficiente la « maggiore

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete



Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

presenza temporale » a garantire la « prevalenza » o non sarà (come è giusto che sia) la capacità del del docente a « prevalere » indipendentemente dalla « maggiore temporalità »?

Il Collegio dei Docenti dovrà procedere all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari e alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline, avendo cura di non raggruppare tra loro l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria. Non è ben chiaro il motivo di tale limitazione. A nostro avviso si tratta di materie interessanti e soprattutto da non considerare « minori ».

« La valutazione degli alunni avviene collegialmente e sussiste una corresponsabilità dei docenti nell'attività didattica ». Una valutazione complessiva dell'alunno può

ANGELO CITO

(continua in terza pagina)

